

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2021 veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 30/12/2021 veniva approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- Con Deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 17/01/22 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 – Assegnazione Risorse Finanziarie;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 859 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020:

- entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo all'esercizio nel quale non sia stato ridotto il debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ovvero nel quale sia stato registrato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti maggiore rispetto ai 30 giorni indicati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, deve essere stanziato, con deliberazione della Giunta Comunale, un fondo di garanzia dei debiti commerciali;
- il fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui al punto precedente è pari:
 - al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- sul fondo di garanzia dei debiti commerciali non è possibile disporre impegni e pagamenti;
- a fine esercizio il fondo di garanzia dei debiti commerciali confluisce nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione;
- nel corso dell'esercizio lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi;
- il fondo di garanzia dei debiti commerciali non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzino risorse con specifico vincolo di destinazione;

RILEVATO CHE, come risulta dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, ora sostituita dalla nuova piattaforma Area RGS – Ragioneria Generale dello Stato:

- lo stock del debito al 31.12.2020 è di € 0,00 (aggiornato alle nuove risultanze, e determinato da note di credito e fatture precedente gestore energia elettrica);
- obiettivo di riduzione del debito (-10%) : € 0,00
- fatture ricevute nel 2021: € 1.375.610,44;
- franchigia 5% delle fatture ricevute del 2021 : € 68.780,52;
- lo stock del debito al 31.12.2021 era di € - 1.209,81(a seguito di note di credito precedente gestore energia elettrica);
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è pari a -21,95 giorni;

DATO ATTO CHE non ricorrono le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
- i principi contabili, generali e applicati, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1, 4/2, 4/3, e 4/4 allo stesso D.Lgs. n. 118/2011;
- il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che non ricorrono, per l'esercizio 2022 per le motivazioni in premessa analizzate, le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020;
- 2) DI DARE ATTO che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
- 3) DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, sia comunicata ai capigruppo consiliari.

Inoltre,
con separata unanime votazione FAVOREVOLE

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE